

Tribunale di Brescia assolve per insussistenza del fatto legale rappresentante di una società

DS6901

DS6901

Acquisti senza Iva, non c'è reato

Operazione in sospensione: dichiarazione infedele esclusa

L'esposizione non concretizza indicazione di elementi attivi inferiori agli effettivi né indicazione di elementi passivi inesistenti

DI FRANCO RICCA

L'effettuazione di acquisti in sospensione d'Iva senza i requisiti di legge non integra il reato di dichiarazione infedele, come previsto e punito dall'art. 4 del dlgs 74/2000: l'esposizione di tali acquisti nella dichiarazione annuale, quale che sia l'ammontare, non è infatti riconducibile nella fattispecie penale, non concretizzando né l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi né l'indicazione di elementi passivi inesistenti. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1107 del 12/6/2024, ha assolto per insussistenza del fatto il legale rappresentante di una società (difensore l'avvocato Andrea Puccio, dello studio Puccio Penalisti Associati). Sebbene l'estraneità del fatto all'ipotesi di reato rappresenti, si legge in sentenza, "probabilmente il punto decisivo", il giudice si è soffermato ampiamente sull'interessante questione di merito della sottostante violazione fiscale, aderendo alla tesi difensiva circa l'infondatezza della contestazione mossa dalla Gdf. La società, nel corso di più anni, aveva effettuato rilevanti

acquisti da un fornitore extracomunitario, ricevendo la merce in Austria o in Germania, ove procedeva ad immetterla in libera pratica per poi inviarla ai propri clienti in paesi Ue (diversi dall'Italia). La società aveva considerato queste operazioni come intracomunitarie, assolvendo quindi l'Iva in Italia sugli acquisti e trattando come cessioni non imponibili le vendite, l'ammontare delle quali era stato pertanto computato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione per gli esportatori abituali. I militari, constatato che le merci non erano mai entrate nel territorio italiano, non ravvisavano invece le operazioni intracomunitarie; in particolare, riquilibrando le cessioni come operazioni "fuori campo", ne espungevano l'importo dall'ammontare delle operazioni non imponibili effettuate dalla società, che, per l'effetto, non risultava in possesso del requisito di "esportatore abituale", con conseguente illegittimità degli acquisti in sospensione d'imposta effettuati utilizzando un plafond inesistente. La difesa aveva invece sostenuto, in sintesi, che le vendite con trasferimento della merce tra due paesi Ue (quello di importazione e quelli di destinazione), seppure senza transito dall'Italia, costituissero comunque "cessioni intracomunitarie" e, per effetto della disciplina sulle triangolazioni intracomunitarie, dovessero computarsi come operazioni non imponibili utili ai fini dell'agevolazione. Questa prospettazione, come accennato, è stata condivisa

dal giudice. Tuttavia, allo stato della normativa, non sembra che la tesi sia del tutto corretta. E' certamente vero che costituisce "cessione intracomunitaria" il trasferimento a titolo oneroso di beni da un paese Ue all'altro, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti il cedente e il cessionario. Come è vero che il meccanismo della triangolazione permette all'operatore residente in Italia di acquistare beni in un altro paese Ue (es. Austria) e farli consegnare dal proprio fornitore in un terzo paese Ue (es. Slovacchia), qualificando tali operazioni come acquisti intraUe (non tassabili) e cessioni intraUe (non imponibili) nel paese di residenza. Nel caso di specie, tuttavia, la triangolazione non pare configurabile: la società non acquistava la merce in un altro paese Ue, ma ve la introduceva in libera pratica, sicché non realizzava alcun acquisto intraUe (ma un'importazione, per la quale avrebbe potuto fruire dell'esenzione Iva in base al c.d. regime 42); realizzava, poi, una cessione intraUe verso il paese di destinazione, ma il luogo di tale cessione era il paese di importazione, sicché essa non era computabile come operazione nazionale. Ciò non rimette comunque in discussione l'irrilevanza penale, poiché il fatto non costituisce reato.



Il tribunale di Brescia

